



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 51 del 06/04/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2012, n. 430

Contt. nn. 4322 e 4323/99/TO - T.A.R. Bari (fase di merito) - N. 2 distinti giudizi. Comune di Ruvo di Puglia c/ Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Caudia Romanelli. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con provvedimento n. 488 del 09/05/2000 (e successiva D.G.R. n. 778/2002 ad integrazione) la G.R. deliberava di resistere, a mezzo dell'avv. Claudia Romanelli, nei due distinti giudizi introdotti dal Comune di Ruvo di Puglia con ricorsi innanzi al T.A.R. Bari per ottenere l'annullamento, previa sospensiva, dei decreti assessorili n.5 e n. 17/98 con i quali si autorizzavano le ditte Scaringi Marmi e Pappalettera Emanuele alla coltivazione di una cava nell'agro del Comune di Ruvo di Puglia;

la fase cautelare si concludeva giuste ordinanze nn.1016 e 1017/01 con le quali il T.A.R. respingeva le istanze cautelari proposte dal citato Comune;

la fase di merito si concludeva con decreti nn. 1459/2010 e n.1781/2010 che dichiaravano perenti i ricorsi e nulla per le spese;

con determinazione dirigenziale dell'ex Settore Legale n. 235/2002 si procedeva a liquidare al professionista le competenze spettatili afferenti la fase cautelare;

l'Avv. Romanelli inviava alla Regione Puglia, in data 14/06/2010, prime note specifiche, reiterate in data 16/11/2011 relative alla fase di merito, per un importo complessivo, al netto di ritenuta d'acconto, di euro 22.686,44, previa riduzione nella misura del 10% degli importi richiesti (limitatamente agli onorari e diritti), subordinando la stessa alla celerità del pagamento;

con successiva nota del 17/02/2012, acquisita agli atti dell'Avvocatura regionale Prot. n. 11/L/3611 del 21/02/2012, il legale trasmetteva altre specifiche, rettifiche negli onorari, correttamente correlati al valore di causa, così come individuato nella D.G.R. n. 778/2002, per un importo complessivo al netto di ritenuta d'acconto di euro 28.290,29;

a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, le suddette parcelle sono state rideterminate nel complessivo minor importo netto di euro 27.697,27;

considerato che il provvedimento di conferimento incarico all'Avv. Romanelli non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per gli interi giudizi (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 32.874,54 (al lordo di ritenuta d'acconto) ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2012-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

## COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

- Al finanziamento della spesa di euro 32.874,54 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 32.874,54 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

## LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 32.874,54, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Claudia Romanelli;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 32.874,54, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.39/2011 art. 12 co. 2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola

---